

Dispositivo

- 1) *Avendo introdotto e mantenuto il sistema della carta per il tempo libero Széchenyi, previsto dal decreto del governo n. 55/2011, del 12 aprile 2011, che disciplina l'emissione e l'utilizzo della carta per il tempo libero Széchenyi, modificato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, l'Ungheria ha violato la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto:*
- *l'articolo 13 di detto decreto del governo, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge n. XCVI del 1993, sulle casse mutue volontarie, con l'articolo 2, lettera b), della legge n. CXXXII del 1997, sulle succursali e agenzie commerciali delle imprese aventi sede all'estero, nonché con gli articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, 55, paragrafi 1 e 3, e 64, paragrafo 1, della legge n. IV del 2006, sulle società commerciali, esclude la possibilità per le succursali di emettere la carta per il tempo libero Széchenyi e contravviene, pertanto, all'articolo 14, punto 3, di tale direttiva;*
 - *detto articolo 13, in combinato disposto con tali medesime disposizioni nazionali, che non riconosce, ai fini delle condizioni di cui al medesimo articolo 13, lettere da a) a c), l'attività dei gruppi la cui società controllante non sia costituita ai sensi del diritto ungherese e i cui membri non rivestano una delle forme societarie previste dal diritto ungherese, contravviene all'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, di detta direttiva;*
 - *l'articolo 13 del decreto del governo n. 55/2011, in combinato disposto con le medesime disposizioni nazionali, che riserva alle banche e agli istituti finanziari la facoltà di emettere la carta per il tempo libero Széchenyi dal momento che solo tali enti possono soddisfare le condizioni di cui a tale articolo 13, contravviene all'articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera d), e 3, della medesima direttiva;*
 - *detto articolo 13 è in contrasto con l'articolo 16 della direttiva 2006/123, poiché richiede l'esistenza di uno stabilimento in Ungheria ai fini dell'emissione della carta per il tempo libero Széchenyi;*
- 2) *Il sistema dei buoni Erzsébet disciplinato dalla legge n. CLVI, del 21 novembre 2011, e dalla legge n. CIII, del 6 luglio 2012, sul programma Erzsébet è in contrasto con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, nei limiti in cui tale normativa nazionale stabilisce un monopolio a favore di enti pubblici nell'ambito dell'emissione di buoni che consentono l'acquisto di pasti freddi e che possono essere concessi, in condizioni fiscali favorevoli, dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti come benefici in natura.*
- 3) *L'Ungheria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 202 del 30.6.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e a.

(Causa C-292/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero — Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987)

(2016/C 145/06)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulío tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Elliniko Dimosio

Convenuti: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou e Apostolos Chatzisitiriou

Dispositivo

- 1) *La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della stessa, marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela istituita da detta direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati che essi vantano nei confronti di questa stessa società.*
- 2) *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di lavoratori che versino in una situazione come quella dei residenti nel procedimento principale, non costituisce una «tutela equivalente a quella che risulta dalla [medesima] direttiva», ai sensi di detta disposizione, una tutela come quella istituita dall'articolo 29 della legge 1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all'ente di gestione del porto del Pireo, in caso di abbandono di marinai all'estero.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

(Causa C-299/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante)

(2016/C 145/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Convenuti: Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz